



Sentenza n. 129 del 2023

Presidente: Silvana Sciarra - Giudice relatore e redattore: Nicolò Zanon
decisione del 20 aprile 2023, deposito del 23 giugno 2023

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. 133 del 2022

parole chiave:

INDENNIZZO – DANNO DA VACCINAZIONE RACCOMANDATA –
VACCINAZIONI ANTIMENINGOCOCCICHE

disposizione impugnata:

- art. 1, primo comma, della [legge 25 febbraio 1992, n. 210](#)

disposizioni parametro:

- artt. 2, 3 e 32 della [Costituzione](#)

dispositivo:

inammissibilità

La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, «**nella parte in cui non prevede che il diritto all'indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge e alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni e/o infermità, da cui siano derivati danni irreversibili all'integrità psico-fisica, per essere stati sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, antimeningococcica**».

Secondo il giudice *a quo*, la disposizione impugnata, concernendo testualmente le sole «vaccinazioni obbligatorie», non si presterebbe ad un'interpretazione costituzionalmente conforme, tale da renderla applicabile anche ai casi di vaccinazioni raccomandate come quelle antimeningococciche. Pertanto, ad avviso del rimettente tale disposizione contrasterebbe con la giurisprudenza costituzionale la quale, ampliandone l'ambito di applicazione fino a ricomprendervi anche alcune specifiche vaccinazioni raccomandate, ha affermato di non doversi distinguere il caso in cui il trattamento sanitario sia imposto per legge da quello in cui sia promosso dalla pubblica autorità, essendo tale trattamento finalizzato in entrambi i casi a «garantire e tutelare la salute (anche) collettiva attraverso il raggiungimento della massima copertura vaccinale».

Ciò in considerazione del «generale clima di affidamento» ingenerato dalle campagne di incentivazione condotte dalle istituzioni sanitarie, che rendono la scelta adesiva dei singoli

«obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell'interesse collettivo», di modo che è doveroso traslarne gli eventuali effetti dannosi in capo alla collettività.

La Corte costituzionale ha dichiarato le questioni inammissibili, in quanto il giudice *a quo* non ha adeguatamente considerato il quadro normativo di riferimento.

In particolare, il rimettente non ha preso in esame l'**art. 5-quater del d.l. n. 73 del 2017**, in base al quale «**[I]e disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni indicate nell'articolo 1, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica**». L'**art. 1 del medesimo decreto-legge**, a sua volta, è stato modificato in sede di conversione ricomprendendo, al **comma 1-quater**, le **vaccinazioni anti-meningococciche** non più tra quelle obbligatorie, bensì tra quelle “raccomandate”. Secondo la Corte, tuttavia, **dall'art. 5-quater del d.l. n. 73/2017 è possibile trarre conclusioni opposte tra loro**.

Da un lato, infatti, tale disposizione **potrebbe intendersi riferita alle sole vaccinazioni obbligatorie in funzione “ricognitiva” di quanto già previsto dall'art. 1, comma 1, della l. n. 210/1992**, in base al quale tutte le vaccinazioni obbligatorie, anche quelle qualificate tali da leggi approvate in un momento successivo, danno accesso alla tutela indennitaria; ciò sul presupposto che, ove il legislatore avesse voluto mutare la *ratio* di tale disposizione ricomprendendo anche le vaccinazioni raccomandate, sarebbe intervenuto “in quella peculiare *sedes materiae*”. Dall'altro, si potrebbe ritenere che il medesimo art. 5-quater, pure inserito in sede di conversione, non contenga un rinvio fisso all'art. 1 dello stesso d.l. n. 73/2017 nel suo “impianto originario”, ma **farebbe riferimento “indistintamente” a tale art. 1 nel suo complesso, e dunque anche al comma 1-quater**, relativo alle vaccinazioni raccomandate quali quelle antimeningococciche. In questo senso deporrebbero i lavori preparatori e la giurisprudenza costituzionale richiamata dal giudice *a quo*.

Sotto altro profilo, la Corte rileva che, ove pure si aderisse a quest'ultima interpretazione, il giudice rimettente avrebbe omesso di verificare l'**applicabilità *ratione temporis* dell'art. 5-quater** al caso di specie. **Da una parte**, infatti, **il principio generale di irretroattività delle leggi** deporrebbe in senso negativo, essendo stata la vaccinazione in questione somministrata nel 2008; **dall'altra, “il tenore letterale della disposizione, che utilizza il tempo passato”, i lavori preparatori ed il rinvio “omnicomprensivo” da parte dell'art. 5-quater del d.l. n. 73/2017 alla legge n. 210/1992**, che, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale, “prevede l'indennizzabilità degli «eventi ante legem, al pari di quelli post legem» (sentenza n. 118 del 1996), purché relativi a vaccinazioni evidentemente obbligatorie anche prima della sua entrata in vigore”, **potrebbero condurre alla conclusione opposta**.

Il giudice delle leggi, inoltre, osserva che in quest'ultima ipotesi il rimettente avrebbe dovuto dimostrare anche l'estensibilità di questa impostazione ad una vaccinazione raccomandata, nonché la possibilità di considerare tale la profilassi in oggetto già prima della conversione del d.l. n. 73 del 2017, come si potrebbe evincere dalla giurisprudenza costituzionale (in particolare, dalla sentenza n. 5 del 2018).

In conclusione, secondo la Corte, non avendo il giudice *a quo* dato conto di tale quadro normativo né avendo egli operato una scelta tra le suddette opzioni interpretative, l'*iter* logico argomentativo alla base delle valutazioni sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza è “irrimediabilmente” compromesso. Le questioni sollevate, pertanto, vengono dichiarate inammissibili.

Alessandra Prozzo